

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1344**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CUSUMANO e PETERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2007**

---

Nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'affidamento condiviso è stato previsto da una legge recente (legge 8 febbraio 2006, n. 54), che la Camera dei deputati ha approvato con voto pressoché unanime in data 7 luglio 2005 e che il Senato della Repubblica ha pure approvato concordemente pochi mesi dopo, pur senza avere avuto il tempo di introdurre le modifiche che a molti erano apparse utili, ossia, in sostanza: stabilire la priorità dell'affidamento a entrambi i genitori rendendo tale opzione ancora più esplicita. Tuttavia, per l'esiguità del tempo residuo, che metteva a rischio l'intero provvedimento, nessun cambiamento fu introdotto e ci si dette - per così dire - appuntamento alla legislatura successiva per il completamento dell'opera.

Questo disegno di legge nasce da tale impegno e si fonda su uno studio dell'associazione nazionale «Crescere insieme», che ha monitorato le disfunzioni applicative evidenziate dopo l'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 (Marino Maglietta, *Quelle interpretazioni sull'affidamento condiviso che rischiano di pregiudicarne le finalità*, in «Guida al Diritto», 2006, n. 11, p. 11; e *L'affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge*, Franco Angeli, 2006), alla cui stesura e promozione la stessa associazione aveva ampiamente partecipato.

Come è noto, nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato con sempre maggior vigore e incisività, poiché contiene in primo luogo l'affermazione di un diritto del minore, del quale il minore stesso può essere privato solo in casi assolutamente eccezionali e circoscritti. In Italia faticosamente, con un lavoro di quattro legislature, si era riusciti a far passare come forma privilegiata l'affida-

mento condiviso; ciononostante la sua concreta applicazione incontra sensibili ostacoli, non a causa di una cattiva risposta dell'utenza (ad esempio di un dilagare della conflittualità che, si sosteneva, avrebbe dovuto paralizzare i tribunali), bensì a causa di resistenze culturali degli «operatori», peraltro favorite in alcuni casi da oggettive difficoltà di lettura del testo, mancando in alcuni fondamentali passaggi la non diretta e inequivoca prescrittività delle norme.

In effetti, il primo anno di applicazione della nuova legge ha consentito di osservare una estesa disomogeneità dei provvedimenti, che non riguarda soltanto gli aspetti in cui la norma può effettivamente presentare delle ambiguità, ma si presenta anche là dove il messaggio del legislatore, pur essendo limpido, si pone in contraddizione con gli orientamenti giurisprudenziali in precedenza maggioritari. Non va dimenticato, infatti, che l'affidamento condiviso ha ribaltato la scala di priorità adottata per decenni nei tribunali italiani, ove si era abituati a considerare l'affidamento a un solo genitore come la forma da privilegiare perché più adatta a limitare i danni che i figli subiscono dalla separazione dei genitori: adatta, in particolare, a contenere la conflittualità. Per tale motivo l'alternativa all'affidamento esclusivo, l'affidamento congiunto, veniva adottato solo in un numero limitato di casi, ossia quando la conflittualità medesima era bassa. L'affidamento condiviso avrebbe dovuto risolvere tale limitato ricorso a forme di affidamento ad entrambi i genitori, ma così non è stato.

Giova rammentare, a tale proposito, quanto sostenuto in una sentenza del tribunale di Napoli del 28 giugno 2006, ove viene sviluppato una sorta di sillogismo: l'affida-

mento condiviso è la stessa cosa dell'affidamento congiunto; l'affidamento congiunto richiedeva il verificarsi di tutta una serie di circostanze, come la bassa conflittualità, l'elevata età dei figli, e la piccola distanza delle abitazioni; dunque le stesse condizioni sono da porsi per concedere l'affidamento condiviso e tutta la giurisprudenza precedentemente stabilita può essere trasportata integralmente al nuovo regime normativo. Affermazioni, nessuna delle quali è corretta. L'affidamento condiviso è ben diverso dall'affidamento congiunto, basti considerare che, proprio allo scopo di poter conservare ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in assenza di collaborazione tra di essi, prevede l'esercizio separato della potestà dei genitori, limitatamente alla ordinaria gestione. D'altra parte, non è neppure vero che l'affidamento congiunto veniva sempre negato quando il conflitto era esplosivo. Una corrente di pensiero, minoritaria, ma in decisa crescita, aveva infatti sostenuto che in tali circostanze è l'affidamento esclusivo che non può essere stabilito, poiché le profonde discriminazioni che introduce tra i genitori non possono far altro che accentuare i rancori. Ne era seguita una serie di sentenze che proprio sulla base dell'elevata conflittualità stabilivano l'affidamento congiunto (affidamento congiunto terapeutico). Segue da tutto questo che l'intero ragionamento è privo di fondamento giuridico, conclusione inclusa, così come i vari provvedimenti su di esso basati, implicitamente o esplicitamente. Trasportare la giurisprudenza per l'affidamento congiunto all'affidamento condiviso significa ignorare che con la legge n. 54 del 2006 si può escludere un genitore dall'affidamento solo per sue gravi e dimostrate carenze, che risultino di potenziale pregiudizio per il figlio. Si deve dimostrare, ad esempio, che si tratta di soggetto violento o psicolabile, alcolista, o tossicodipendente. Viceversa, nello scorcio del 2006, a partire dall'approvazione della nuova normativa, si è assistito al proliferare di sen-

tenze in cui l'affidamento condiviso veniva negato - utilizzando la stessa filosofia della sentenza napoletana sopra citata - per motivi non direttamente attribuibili al soggetto da escludere, ma esterni, come la reciproca conflittualità o l'età dei figli.

Allo stesso modo è stato travisato, o non compreso, un altro essenziale e qualificante aspetto della legge n. 54 del 2006: il mantenimento diretto. È questo lo strumento essenziale per rendere effettivo il diritto dei figli a un contatto significativo con entrambi i genitori, appartenente alla quotidianità. È anche lo strumento per gratificare il figlio rassicurandolo sull'interesse che ciascuno dei genitori ha per lui attraverso l'assolvimento di compiti di cura a contenuto economico, nonché per liberare gli spazi ricreativi che altrimenti sarebbe costretto a riservare all'incontro con uno dei genitori. Di tutto questo, purtroppo, la giurisprudenza non si sta ricordando e sono rarissimi, eccezionali, i provvedimenti che prendono in considerazione la valenza relazionale e sociale del mantenimento diretto. Al di fuori di questi pochi casi, si rimane fermi all'assegno, un sistema pensato per la comodità degli adulti. Così pure, in molti tribunali si considera inevitabile per il giudice l'omologazione di affidamenti esclusivi concordati tra le parti, senza che siano indicate le ragioni di pregiudizio a carico del genitore da escludere. Si tratta di una evidente violazione del diritto indisponibile del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori di cui al primo comma dell'articolo 155 del codice civile; ma in molti casi tale diritto è sfuggito all'attenzione degli organi competenti. Allo stesso modo è risultata frequente nella giurisprudenza la tendenza di alcuni tribunali a stabilire l'affidamento condiviso con modalità pressoché identiche a quelle di un affidamento esclusivo. La ragione di tale tendenza non risiede essenzialmente in una non corretta lettura della *ratio* della riforma, ma riposa in una personale lettura del concetto di «interesse del minore». In pratica, si tende

a sostituire al concetto di bigenitorialità, privilegiato dal legislatore quale elemento fondante di tale interesse, il concetto di stabilità, che attribuisce la medesima funzione all'unicità della collocazione abitativa, e così facendo si giustificano gli esigui tempi di contatto stabiliti per il genitore «esterno». Una tesi ampiamente contestata in dottrina. Si veda, ad esempio, la posizione di Pierfrancesco Casula, presidente del tribunale di Rimini (relazione presentata ad Ancona il 4 dicembre 2006, presso il Corso di perfezionamento in diritto di famiglia): «In sostanza l'interesse del minore rileva unicamente nell'ambito della regola di bigenitorialità e quindi non esiste un interesse del minore *tout court* puro e semplice: l'interesse del minore è la bigenitorialità, questo dice il nostro legislatore, questo è l'interesse del minore, nell'ambito di questo codificato e giuridicamente cogente principio legislativo di definizione dell'interesse del minore».

In aggiunta, un'accoglienza del nuovo indirizzo parziale e disomogenea pone l'Italia in serio imbarazzo di fronte al *trend* che si manifesta con sempre maggiore evidenza negli altri Paesi del mondo occidentale, nei quali i principi della bigenitorialità vengono affermati e applicati con sempre maggior vigore e incisività. Si veda, ad esempio, il caso del Belgio dove, per iniziativa del vice Primo ministro Madame Onkelinx, socialista, è stato introdotto e privilegiato addirittura l'affidamento paritetico: legge 18 luglio 2006, basata sulla doppia residenza, ispirata agli stessi concetti della legge francese 4 marzo 2002, n. 305, sulla *résidence partagée* (residenza alternata), ma più avanzata di questa, poiché prevede, in più, che i tempi di permanenza presso i due genitori siano equilibrati. Anche questo è un tema che la normativa italiana non poteva ignorare, anche se, prudentemente, si è voluto limitare l'innovazione all'indicazione in sentenza di un doppio domicilio. Analoga riflessione è stata svolta a favore della mediazione familiare, uno strumento di supporto alla coppia

che ovunque sta guadagnando consensi, ma che il Parlamento italiano aveva tolto dal progetto iniziale nella definitiva stesura.

È, dunque, apparso necessario, con il presente disegno di legge, non solo rendere del tutto impossibile una interpretazione riduttiva della normativa e la sua sostanziale disapplicazione, ma al tempo stesso cogliere l'occasione per completare la riforma, per introdurre quelle novità, assolute o relative, che possono dare maggiore compiutezza alla recente rilettura del diritto di famiglia.

Passando ad un'analisi puntuale dell'articolato, osserviamo che la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 esprime più efficacemente la priorità dell'opzione bigenitoriale, quale mantenimento il più possibile inalterato delle condizioni antecedenti la separazione e rende più evidenti e inderogabili i limitati ambiti di applicazione dell'affidamento esclusivo (articolo 155-*bis* del codice civile).

Inoltre, la medesima lettera *a)* del comma 1 tende a risolvere la non circoscritta tendenza, emersa in giurisprudenza, a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore a «un rapporto equilibrato e continuativo» con entrambi i genitori e a ricevere «cura» oltre che educazione e istruzione da ciascuno di essi: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese. Poiché tale limitazione è conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, pur di continuare ad avere due genitori.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 si preoccupa di rendere effettiva la tutela del diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i due ambiti parentali al completo, ovviando al problema di una lettura dell'articolato che sembrava voler riservare ai nipoti la possibilità di tutelare il loro rapporto con i nonni a condizione di essere loro

stessi ad attivarsi; cosa alquanto difficile, visto che manca loro la capacità di agire, nonché le risorse economiche per farlo.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 è destinata a precisare che nei casi di affidamento esclusivo la potestà sarà esercitata solo dal genitore affidatario; un aspetto che aveva fatto molto discutere.

La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 rende del tutto inequivoca, e quindi ineludibile, la prescrizione a favore del mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo. Inoltre, mette ordine nell'elenco dei parametri di cui il giudice deve tenere conto per fissare un eventuale assegno. La norma attuale, infatti, mescola ciò che serve a stabilire gli oneri del mantenimento del figlio con quanto serve a scalare dall'eventuale assegno, ovvero con le forme dirette di contribuzione (come il lavoro di cura).

L'articolo 2, che modifica sia la rubrica che il primo comma dell'articolo 155-*bis* del codice civile, afferma in termini prescrittivi che solo ove si verificano determinate condizioni, l'onere della cui prova spetta all'accusa, si può escludere un genitore dall'affidamento. Pertanto resta fuori discussione che al giudice non è data facoltà di scegliere a sua discrezione tra due istituti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo, ma solo di proteggere il minore da uno dei genitori, qualora l'essere a lui affidato possa arrecargli pregiudizio. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 determina le modalità di attuazione dell'affidamento esclusivo.

L'articolo 3 precisa la mancanza di automatismi nella decadenza eventuale dalla titolarità della casa familiare, qualora il genitore assegnatario si risposi o conviva *more uxorio*. In questo modo verrà valutato caso per caso se al figlio conviene o meno l'ingresso nella casa familiare di un nuovo adulto.

L'articolo 4 risolve un'altra questione oggetto di intenso dibattito: l'attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo manteni-

mento. La formulazione proposta permette di tutelare gli eventuali danni subiti dal genitore prevalentemente convivente, legittimando anche lui, in concorrenza con il figlio, ad attivarsi in caso di inadempienza dell'altro. Al tempo stesso lo tutela disciplinando anche i rapporti con il figlio, prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.

L'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, rafforza la posizione del figlio minore, esaltando il peso delle sue parole ogni volta che è disposto l'ascolto. Stabilisce anche le modalità consigliabili per procedere all'ascolto del medesimo. La lettera *b)* del medesimo comma permette di spostare le norme sulla mediazione dal codice civile a quello di procedura civile (articolo 6).

L'articolo 6 restituisce alla mediazione familiare il riconoscimento pieno che aveva ricevuto nella penultima stesura della Commissione giustizia della Camera dei deputati. L'impovertimento di tale strumento è stato concordemente biasimato da tutti gli operatori del settore, mentre il passaggio preliminare a puro scopo informativo sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione ha già dato ottime prove nell'esperienza di altri Paesi, come la Norvegia. Gli operatori del settore avevano reiteratamente segnalato i vantaggi derivanti dal porre il passaggio informativo prima di qualsiasi contatto con la via giudiziale. Questo, tuttavia, risultava incompatibile con l'obbligo che il giudice tenti sempre e comunque di riconciliare le parti. Dal momento che nella prassi dei tribunali questo tentativo risulta una mera formalità, certamente rimettere tale tentativo al personale medesimo del centro di mediazione sarebbe stato più ragionevole e appropriato, data la mancanza di preparazione specifica del magistrato, ma si è ritenuto prematuro toccare una prassi consolidata con un intervento decisamente «rivoluzionario» sul piano delle procedure.

L'articolo 8, integrando la precedente previsione dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, interviene in tutte quelle situazioni in cui un genitore compie unilateralmente atti che richiedono l'accordo con l'altro (ad esempio, cambiando residenza e portando il figlio con sé, oppure iscrivendo il figlio ad istituti scolastici di propria esclusiva scelta) azzerando tali iniziative, ovvero nel caso in cui abbia costruito ad arte situazioni ostative al contatto del figlio con l'altro genitore. In questo caso si è ritenuto che non fosse sufficiente la previsione di un meccanismo punitivo o risarcitorio del danno, ma che andasse prioritariamente disposto, ove possibile, il ripristino dello stato antecedente, ovvero interventi mirati alla restituzione o compensazione di quanto indebitamente sot-

tratto o negato (si pensi, ad esempio, a giorni di frequentazione saltati).

L'articolo 9 aggiorna, in conformità con la legge n. 54 del 2006, la formulazione dell'articolo 317-bis, secondo comma, del codice civile, relativo all'esercizio della potestà su figli di genitori non coniugati.

L'articolo 10, infine, risolve il dilemma dell'attribuzione della competenza per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati, in dubbio tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. L'indicazione è a favore del primo, in quanto si ritiene preferibile che il dibattito si svolga in un luogo ove sono più ampie le garanzie per le parti: una precauzione che appare necessaria, atteso il principio del rispetto dell'interesse del minore che informa tutti i provvedimenti in materia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 155 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, le parole da: «Valuta prioritariamente» fino a: «i figli sono affidati,» sono sostituite dalle seguenti: «Dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo il disposto di cui al successivo articolo 155-*bis*;» e dopo le parole: «determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore» sono inserite le seguenti: «fissandone il domicilio presso entrambi, salvo accordi diversi dei genitori,»;

*b)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Agli ascendenti è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori»;

*c)* al terzo comma, dopo le parole: «da entrambi i genitori» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto all'articolo 155-*bis*»;

*d)* il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per singole categorie di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Le modalità sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. Gli oneri del mantenimento dei figli sono valutati considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) le risorse economiche complessive dei genitori;

3) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Quale contributo diretto al mantenimento dei figli, il giudice valuta anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore»;

f) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ove necessario al fine di realizzare il principio di proporzionalità previsto dal quinto comma, il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».

## Art. 2.

1. All'articolo 155-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che l'affidamento a quel genitore sia contrario all'interesse del minore. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere



di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:  
«*Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo*».

#### Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 155-*quater* del codice civile, le parole: «Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegnazione della casa familiare viene riconsiderata, a domanda, nel caso in cui».

#### Art. 4.

1. All'articolo 155-*quinquies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; egli è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente con essi. Ove il genitore obbligato a corrispondere l'assegno perequativo si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore, come persona che ne subisce un danno»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui il figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del quinto, sesto e settimo

comma dell'articolo 155 da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».

#### Art. 5.

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e prende in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità. Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi»;

b) il secondo comma è abrogato.

#### Art. 6.

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«In tutti i casi di esito negativo del tentativo di conciliazione il presidente, salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, invita le parti a rivolgersi a un centro di mediazione, pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonché siano iscritti ad albi nazionali specifici, pubblici o privati, registrati nell'apposito elenco del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo. Il centro di mediazione è scelto d'accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, è indicato dal giudice. Il giudice fissa, quindi, l'udienza successiva per una data non posteriore a due mesi.

Ove la mediazione, che può non essere avviata o essere interrotta in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro di mediazione. In caso di insuccesso, il presidente adotta i provvedimenti di cui al quinto comma, previa acquisizione di un attestato del centro di mediazione comprovante l'effettuazione del passaggio informativo, per iniziativa delle parti»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare che abbia i requisiti indicati al terzo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione secondo le modalità di cui al terzo comma».

#### Art. 7.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta la disciplina concernente i centri di mediazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

#### Art. 8.

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento

delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice adotta prioritariamente, ove possibile, provvedimenti di ripristino, restituzione o compensazione. Inoltre, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente».

#### Art. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-*sexies*. Il giudice, nell'interesse del figlio, può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore».

#### Art. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La competenza è attribuita in ogni caso al tribunale ordinario».